



federazione lavoratori della conoscenza

PRECARIATO UNIVERSITA E RICERCA, valutazione, analisi e commento della Direttiva n.7 del 30 aprile 2007 relativa ai percorsi di stabilizzazione previsti dalla Finanziaria 2007

Indice

I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA

Comma 519

Comma 520

Comma 529

LE RISORSE PER LE STABILIZZAZIONI

SCADENZA DEI CONTRATTI E PROROGA EX LEGE

DOTAZIONI ORGANICHE

REQUISITI E PROCEDURE

GLI ALTRI COMMI DELLA FINANZIARIA

I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA

La **direttiva** si occupa dei commi 519, 520, 529 dell'art. 1 della legge Finanziaria.

Comma 519: si riferisce al personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni e destina una quota delle risorse per le assunzioni in deroga alla stabilizzazione del personale con le caratteristiche indicate.

Nella Direttiva si chiarisce che:

- i lavoratori in possesso dei requisiti del comma 519 verranno stabilizzati se appartengono al personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del d.lgs 165/200, cioè personale contrattualizzato;
- i principi e le modalità per le stabilizzazioni, ivi compresa la proroga dei contratti fino al completamento del processo di stabilizzazione, si applicano alle università.

Commento *Contrariamente a quanto da noi sostenuto, la direttiva esclude dall'applicazione del comma 519 i docenti ed i ricercatori dell'Università. A fronte di questa scelta del Governo, che noi non condividiamo, rivendichiamo che coerentemente si definiscano numeri adeguati per posti di ruolo da*



federazione lavoratori della conoscenza

mettere a concorso, a fronte degli interventi insufficienti di reclutamento previsti dalla Finanziaria. Chiediamo che gli impegni sul reclutamento straordinario siano immediati e misurabili.

Gli atenei vengono però esclusi dalla possibilità di accedere alle risorse previste ad hoc dal comma 519, in quanto ricavate nel fondo per le assunzioni in deroga a cui si possono riferire solo le amministrazioni soggette al blocco. Le Università, dice la direttiva, adegueranno il loro ordinamento al contenuto del comma 519 e disciplineranno nei loro regolamenti la proroga dei contratti.

Commento *Segnaliamo che il testo usa il termine "disciplineranno", dovendosi adeguare ad una norma generale dello Stato.*

Per le università la stabilizzazione avverrà nell'ambito e nei limiti delle programmazioni triennali.

Commento *Dovendo le Università, come tutte le altre amministrazioni predisporre i bandi per le stabilizzazioni in cui pubblicizzare le procedure e rendere noti i requisiti, potrebbero già assumere la proroga dei contratti in essere in questi primi provvedimenti.*

E' di tutta evidenza che se gli enti di ricerca potranno modificare le dotazioni organiche in ragione dei lavoratori da stabilizzare, a maggior ragione lo potranno fare le università nella loro programmazione.

Lettori di madre lingua *Il chiaro riferimento al personale contrattualizzato risolve positivamente la questione dei lettori di madre lingua in tal modo ricompresi fra il personale interessato alla stabilizzazione.*

*Il Governo ha accolto la **nostra pressante richiesta** finalizzata sia a ricomprendere l'Università fra le amministrazioni interessate dal comma 519, sia i lettori di madre lingua fra i destinatari del percorso di stabilizzazione.*

*Intendiamo presidiare con attenzione l'attuazione di questo comma, visto il permanere del tetto del 90% per le spese di personale, che va **rimosso** perché rischia di vanificare gli effetti di questa direttiva.*

A nostro avviso l'applicazione della norma dovrà partire dalla proroga dei contratti e dalla riattivazione di quelli interrotti successivamente al primo gennaio con il recupero della retribuzione.

Si conferma, invece, nella versione definitiva l'esclusione dei ricercatori universitari dal processo di stabilizzazione, che si inserisce in un quadro di complessiva penalizzazione dei ricercatori precari degli atenei, visto che il numero dei concorsi previsti per loro dalla finanziaria è assolutamente insufficiente. Ancora una volta si evidenzia la necessità per questi lavoratori di passare ad un regime di contrattazione collettiva come strumento di difesa dell'arbitrio del legislatore o dell'esecutivo.



federazione lavoratori della conoscenza

Comma 520: destina risorse specifiche alla stabilizzazione del personale impiegato negli enti pubblici di ricerca, ("ricercatori, tecnici, tecnologi e personale impiegato in attività di ricerca"), che la circolare limita al solo personale assunto a tempo determinato.

La Direttiva specifica che per "personale impiegato in attività di ricerca" è da intendersi quello amministrativo a tempo determinato impiegato effettivamente sui progetti di ricerca, mentre il restante personale amministrativo potrà essere stabilizzato con le risorse del comma 519, alle quali gli enti attingeranno anche per la stabilizzazione dei ricercatori.

Commento *Abbiamo sostenuto, soli, l'applicabilità del comma 520 oltre che ai tempi determinati anche ai lavoratori parasubordinati, assegnisti di ricerca e collaboratori, dato il riferimento, in Finanziaria anche al "personale impiegato in attività di ricerca". Il Governo ha invece scelto una interpretazione restrittiva, che produce l'esclusione dalla stabilizzazione di una larga parte del personale precario con condizioni di lavoro particolarmente deboli.*

Si tratta di una scelta miope, che non tiene in alcun conto la specificità del precariato degli Enti, in gran parte concentrato su Co.Co.Co. e assegni. Ciò significa lasciare fuori dalla stabilizzazione la parte più debole ed esposta del precariato, magari persone che nella loro faticosa storia professionale hanno avuto anche un contratto a tempo determinato e che poi la casualità dei percorsi ha ricacciato in una precarietà ancora più incerta. E' un enorme errore politico, un difetto di comprensione della realtà, se non una volontà esplicitamente negativa, a cui chiediamo venga posto rimedio. Chiediamo che assegnisti e contrattisti a vario titolo possano fruire delle medesime opportunità e delle stesse regole per la stabilizzazione che vengono offerte ai tempi determinati e che per questo vadano adottati i provvedimenti normativi necessari.

Comma 529: prevede la riserva del 60% dei contratti a T.D. ai titolari di contratti di collaborazione e si applica anche alle università, con la finalità di sanare abusi da parte del datore di lavoro pubblico nel ricorso a questa tipologia di rapporto di lavoro.

Commento *E' una previsione importante, che però necessita di un atto ricognitivo vero dei rapporti di lavoro parasubordinato, che intendiamo richiedere ai diversi tavoli sindacali.*

La direttiva, nell'accogliere parzialmente la nostra richiesta, estende tale riserva agli assegnisti di ricerca, ma solo a quelli impiegati negli Enti pubblici di ricerca e rinvia ai regolamenti degli enti la definizione delle percentuali di posti da riservare agli assegnisti.



federazione lavoratori della conoscenza

Commento Negli Enti pubblici di ricerca, la conversione dei rapporti di lavoro parasubordinati in contratti a termine a seguito di quanto previsto in questo comma può permettere, attraverso lo strumento contrattuale, di costruire de facto un percorso di stabilizzazione, fuori da quello previsto dalla Finanziaria, anche per questi lavoratori, data la possibilità, prevista dalla contrattazione collettiva, (art. 5 del **CCNL Ricerca** e art. 35 del **CCNL Enea**) di convertire, senza limiti di tempo, i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previo superamento di una prova di idoneità.

Si tratta di una possibilità importante che sfrutteremo pienamente, perché per la prima volta diventa concreta la possibilità di intervenire direttamente sul precariato utilizzando uno strumento contrattuale.

LE RISORSE PER LE STABILIZZAZIONI

Per l'anno 2007 il comma 519 stanziava una somma ancora non quantificata ma stimabile in circa 25/30 mln di euro per tutte le amministrazioni, mentre il comma 520 stanziava per la sola ricerca per il 2007 circa 20 milioni di euro e per il 2008 30 milioni di euro.

Commento Gli enti di ricerca dovranno fare domanda anche per le assunzioni in deroga nel 2007 in aggiunta alle stabilizzazioni.

Ai commi 643-644 si prevede che negli anni 2008 e 2009 il 40% dei posti, nel rispetto dei limiti dell'80% delle risorse complessive e della spesa risultante dal turn over, debba essere destinato al personale con i requisiti del comma 519.

Commento Le risorse disponibili per le stabilizzazioni nel 2007 sono quindi molto ridotte rispetto alle necessità. Infatti pur potendo concorrere ad entrambi i fondi gli enti di ricerca, tra cui l'Enea, ormai da considerare a pieno titolo nel **comparto ricerca**, avranno bisogno di ben altre risorse anche solo per stabilizzare i precari che già hanno maturato i requisiti, per quanto prorogati sine die. Inoltre è evidente la necessità di eliminare il vincolo del turn over e il bisogno di risorse aggiuntive.

Vincitori di Concorso

Ai vincitori di concorso dovranno essere destinate una parte delle risorse del comma 520.

Commento Rispetto ai concorsi banditi con risorse già stanziare dagli enti, occorre evitare che si verifichino impropri "travasi" dal fondo che a nostro



federazione lavoratori della conoscenza

avviso deve servire comunque a sanare le situazioni più critiche dal punto di vista delle anzianità.

SCADENZA DEI CONTRATTI E PROROGA EX LEGE

La direttiva specifica che la legge finanziaria ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di natura temporanea ma con riferimento a fabbisogni permanenti. Ma molto più chiaramente nel paragrafo dedicato alle procedure esplicita che "il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato".

Commento *Negli Epr tale personale grava in moltissimi casi su progetti di ricerca che sono finanziati dall'esterno ma che contribuiscono in alcuni casi a comporre il bilancio per oltre il 50 % con punte del 70%.*

Assunto che la legge dispone una proroga sine die dei contratti a tempo determinato in scadenza o che scadranno, purchè stipulati prima del 29 settembre, il problema per le amministrazioni sarà quello del finanziamento dei contratti sui progetti in scadenza. E' una delle tante contraddizioni di questa legge finanziaria che il governo dovrà farsi carico di risolvere, perché comporta un aumento delle risorse ordinarie che fin da ora devono essere assicurate.

DOTAZIONI ORGANICHE

Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno, si aggiorneranno le dotazioni organiche in relazione ai profili del personale da stabilizzare, seppur ad invarianza di spesa.

Commento *Questo significa che, se nella dotazione organica oggi prevedo ad esempio 10 tecnici e 5 tecnologi ma il personale da stabilizzare ha una diversa composizione, adeguerò la dotazione a questa situazione di fatto.*

La direttiva, attuando la legge finanziaria sulle assunzioni a partire dal 2008, prevede la possibilità di assumere nei limiti dell'80% della spesa complessiva seppur come risultante dal turn over.

Commento *A seguito dell'azione sindacale, su questo punto unitaria, il vincolo della pianta organica è superato, anche se rimane il riferimento (per gli anni 2008/2009) alle risorse che si libereranno dai pensionamenti, molto penalizzante soprattutto per i piccoli enti. Come FLC abbiamo chiesto che in*



federazione lavoratori della conoscenza

virtù di questo vincolo tali enti vengano privilegiati nella ripartizione delle risorse.

REQUISITI E PROCEDURE

- Graduatorie, prove, anzianità

Si dice che "Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dell'anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo".

A tali graduatorie non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro

Viene definita una scala di priorità tra gli aventi diritto che vede collocati in testa i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.

Poi coloro che abbiano maturato il requisito, sommando periodi di lavoro in diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita.

Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio.

Commento *E' bene ricordare che nel calcolare il triennio si dovranno sommare tutti i contratti a tempo determinato avuti nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge.*

Rispondendo ad una nostra richiesta che mirava a valorizzare, nella costruzione delle graduatorie, anche altri rapporti di lavoro o comunque tutta l'attività svolta presso l'ente da sommare al tempo determinato per definire una sorta di anzianità assoluta, la direttiva ha specificato che "nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale in possesso".



federazione lavoratori della conoscenza

Commento *Permane un'alea di discrezionalità nella valutazione dei titoli sulla base della forma giuridica del rapporto, a prescindere dai suoi contenuti professionali, alquanto discutibile.*

La stabilizzazione sarà subordinata al superamento di procedure "a tal fine" disposte per il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti ma che non abbia svolto procedure selettive di tipo concorsuale.

La direttiva è poi ancora più chiara quando parla di "assunzione riservata e non aperta" in considerazione della finalità delle disposizioni di cui al comma 519" cioè quella di sanare una situazione di fatto che vede le pubbliche amministrazioni utilizzare in modo improprio i contratti di lavoro flessibile.

Commento *Quindi chi non ha svolto procedure selettive farà prove riservate.*

1

L'amministrazione che procede alla stabilizzazione può fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrerà procedere ad una nuova selezione.

Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure "previste per legge", sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio.

Commento *La direttiva a titolo esemplificativo cita alcuni specifici casi, ad esempio le assunzioni obbligatorie, mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento. Ciò non esclude altre situazioni riferibili a lavoratori assunti a norma di legge.*

- Pubblicità e trasparenza delle stabilizzazioni. Relazioni sindacali

Le procedure di stabilizzazione, rese note mediante avviso pubblico (bando), dovranno rispettare i requisiti di previsti dal comma 3 art. 35 del d.lgs n. 165/2001: pubblicità e trasparenza in primis e dovranno avvenire nel rispetto delle relazioni sindacali.

Commento *Ciò significa che i criteri, specie quelli che eventualmente potranno essere aggiunti all'anzianità a t.d., dovranno essere chiari e pubblici oltre che discussi e concordati con le organizzazioni sindacali, se necessario anche con un confronto duro con le tante amministrazioni abituate a considerare precariato e reclutamento un terreno esclusivo delle Amministrazioni, sottratto al confronto sindacale.*

- Le domande individuali



federazione lavoratori della conoscenza

I dipendenti che aspirano alla stabilizzazione dovranno presentare apposita domanda, nella quale dovranno dichiarare di non aver presentato richiesta di stabilizzazione presso altra amministrazione, in virtù del fatto che dovranno rimanere in servizio fino all'espletamento delle procedure di stabilizzazione

Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre gli altri enti adegueranno a tale scopo i propri regolamenti.

GLI ALTRI COMMI DELLA FINANZIARIA

Restano fuori dalla direttiva altri commi della finanziaria, in particolare i commi 417 e seguenti, che hanno istituito un Fondo straordinario per le stabilizzazioni, il cui ammontare è al momento di 5 milioni di Euro a cui si dovranno aggiungere i risparmi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, ancora da quantificare.

***Commento** Data la nostra insistenza ad estendere ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le stabilizzazioni previste dalla Finanziaria, il Governo si è impegnato ad affrontare tale problematica all'interno dell'attuazione di questo comma, i cui tempi dovrebbero essere ravvicinati. In tal senso abbiamo già chiesto la convocazione del tavolo di confronto.*